

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 1999/C 127/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 1999/C 127/02 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1439 — Telia/Telenor) ⁽¹⁾ | 2 |
| 1999/C 127/03 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1383 — Exxon/Mobil) ⁽¹⁾ | 2 |
| 1999/C 127/04 | Avvio di procedura (Caso IV/M.1412 — Hutchison Whampoa/RMPM/ECT) ⁽¹⁾ | 3 |
| | Banca centrale europea | |
| 1999/C 127/05 | Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, su tre raccomandazioni di decisione del Consiglio riguardanti le relazioni monetarie con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano | 4 |
| 1999/C 127/06 | Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte | 5 |

II Atti preparatori

.....

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

1999/C 127/07

Invito a presentare proposte — Programma d'azione comunitario riguardante la prevenzione dell'AIDS e di alcune altre malattie trasmissibili (1996-2000) ⁽¹⁾ 6

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**6 maggio 1999**

(1999/C 127/01)

| | | | |
|---------------|---|---------|---------------------------------|
| 1 euro | = | 7,4323 | corone danesi |
| | = | 324,8 | dracme greche |
| | = | 9,005 | corone svedesi |
| | = | 0,6601 | sterline inglesi |
| | = | 1,0799 | dollari USA |
| | = | 1,563 | dollari canadesi |
| | = | 130,6 | yen giapponesi |
| | = | 1,608 | franchi svizzeri |
| | = | 8,2685 | corone norvegesi |
| | = | 79,0306 | corone islandesi ⁽²⁾ |
| | = | 1,6107 | dollari australiani |
| | = | 1,9144 | dollari neozelandesi |
| | = | 6,57281 | rand sudafricani ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1439 — Telia/Telenor)**

(1999/C 127/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28 aprile 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un'operazione di concentrazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾, con cui le imprese Telia AB (Telia), di proprietà esclusiva del governo svedese, e Telenor AS (Telenor), di proprietà esclusiva del governo norvegese, vengono acquisite da una società di nuova costituzione, Newco, che sarà controllata congiuntamente dai governi svedese e norvegese.
2. Le imprese interessate sono attive nel settore delle telecomunicazioni e della televisione.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1439 — Telia/Telenor, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1383 — Exxon/Mobil)**

(1999/C 127/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 3 maggio 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Exxon Corporation e Mobil Corporation procedono ad una fusione completa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Exxon: produzione, raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio grezzo, gas, prodotti derivati dal petrolio, prodotti petrolchimici; produzione e vendita di carbone e minerali; produzione di energia;
 - Mobil: produzione, raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio grezzo, gas, prodotti derivati dal petrolio, prodotti petrolchimici.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1383 — Exxon/Mobil, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

Avvio di procedura

(Caso IV/M.1412 — Hutchison Whampoa/RMPM/ECT)

(1999/C 127/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 14 aprile 1999 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso, avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura, le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1412 — Hutchison Whampoa/RMPM/ECT, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, su tre raccomandazioni di decisione del Consiglio riguardanti le relazioni monetarie con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano

(1999/C 127/05)

1. Il 21 dicembre 1998, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto una richiesta del Consiglio dell'Unione europea riguardante la formulazione di un parere da parte della BCE in merito a tre raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee [COM(1998) 789 def.] sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.
2. La competenza della BCE a formulare un parere è sancita dall'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»). In conformità dell'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE. È solo nel quadro delle circostanze eccezionali legate alla transizione all'euro che la BCE ha acconsentito alla richiesta del Consiglio di adottare il presente parere entro il breve termine indicato nella richiesta di parere.
3. I progetti di decisione del Consiglio prevedono la conclusione di accordi tra la Comunità e, rispettivamente, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. Tali accordi riguardano unicamente l'emissione e l'uso di banconote e monete, l'accesso ai sistemi di pagamento all'interno della zona dell'euro e il corso legale dell'euro nel Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, in ottemperanza alla dichiarazione n. 6 del trattato, la quale stabilisce che la Comunità si impegna a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.
4. La BCE riconosce l'importanza dei legami monetari che devono essere istituiti sulla base degli accordi previsti dai progetti di decisione del Consiglio. In considerazione delle relazioni economiche esistenti, da un lato, tra la Francia e il Principato di Monaco e, dall'altro, tra l'Italia e, rispettivamente, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, la BCE ritiene opportuno che gli accordi concernenti le banconote e le monete, l'accesso ai sistemi di pagamento e il corso legale dell'euro vengano conclusi tra la Comunità e, rispettivamente, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.
5. La BCE esprime il proprio compiacimento per il fatto che i progetti di decisione del Consiglio tengano in debito conto il trasferimento alla Comunità delle competenze inerenti alle questioni monetarie, nonché la ripartizione di suddette competenze tra il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee ed il Sistema europeo di banche centrali. In particolare, la BCE esprime il proprio compiacimento per il fatto che l'accesso ai sistemi di pagamento nella zona dell'euro da parte di enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano possa essere concesso solo con l'accordo della BCE, che quest'ultima sarà associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza e che essa avrà inoltre la facoltà di sottoporre i progetti di accordo alla decisione del Consiglio.
6. La BCE nota che né il trattato, né il progetto di decisione del Consiglio relativo al Principato di Monaco forniscono una base giuridica che le consenta, a partire dall'inizio della terza fase, di imporre riserve minime obbligatorie od obblighi di segnalazione statistica agli enti creditizi o alle istituzioni finanziarie monetarie aventi sede nel Principato di Monaco ovvero di permettere la prosecuzione dei legami esistenti tra il Principato di Monaco e la Banque de France, quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, in materia di riserve minime obbligatorie e di obblighi di segnalazione statistica. Un nuovo accordo bilaterale tra la Comunità e il Principato di Monaco potrebbe integrare il trattato a tale riguardo ed il Consiglio potrebbe pertanto considerare l'eventualità di inserire nell'articolo 6 del progetto di decisione, che tratta dell'accesso ai sistemi di pagamento francesi, un riferimento alle riserve minime obbligatorie e agli obblighi di segnalazione statistica concernenti le istituzioni finanziarie aventi sede nel Principato di Monaco.
7. Il riferimento al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e alla Città del Vaticano, di cui all'articolo 9 dei tre progetti di decisione, dovrebbe essere eliminato, giacché le decisioni di cui la Francia e l'Italia sono destinate non possono generare obblighi per gli altri tre Stati.
8. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 1998.

Vicepresidente
della BCE

C. NOYER

Membro del Consiglio direttivo
della BCE

T. PADOA-SCHIOPPA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte

(1999/C 127/06)

1. Il 22 dicembre 1998, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto una richiesta del Consiglio dell'Unione europea riguardante la formulazione di un parere da parte della BCE su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario negli enti territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte [COM(1998) 801 def.].
2. La competenza della BCE a formulare un parere è sancita dall'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»). Conformemente all'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE. È solo nel quadro delle circostanze eccezionali legate alla transizione all'euro che la BCE ha acconsentito alla richiesta del Consiglio di adottare il presente parere entro il breve termine indicato nella richiesta di parere.
3. La proposta di decisione del Consiglio, in virtù dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato, prevede l'estensione dell'area dell'euro alle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte: l'euro diventerà pertanto la moneta di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte, circolerà ed avrà corso legale nei suddetti territori. La proposta di decisione del Consiglio si prefigge inoltre l'obiettivo, quale misura indispensabile all'introduzione dell'euro in Francia, di accordare diritti ed imporre obblighi alla BCE e alle banche centrali nazionali, in particolare l'obbligo di svolgere le funzioni monetarie ed effettuare le operazioni del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nei territori di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte.
4. È dubbio se l'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato costituisca una base giuridica adeguata per estendere l'applicazione del diritto comunitario relativo all'introduzione dell'euro al di fuori del territorio della Comunità e per imporre l'obbligo alla BCE e alle banche centrali nazionali di svolgere le funzioni ed effettuare le operazioni del SEBC, come previsto nel capo IV e nell'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (in seguito denominato «statuto») nei territori di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte. I suddetti territori, pur formando parte integrante della Francia, non appartengono alla Comunità. Il trattato, lo statuto e il diritto comunitario derivato non sono immediatamente o direttamente applicabili nei territori in questione. A titolo esemplificativo, l'articolo 105, paragrafo 2, del trattato circoscrive i compiti fondamentali del SEBC, quali la definizione e l'attuazione della politica monetaria della Comunità, al territorio comunitario. L'articolo 109 L, paragrafo 4, inoltre, genera obblighi unicamente in una parte della Comunità, ovvero negli Stati membri che hanno adottato la moneta unica. Secondo il diritto comunitario, i territori d'oltremare godono di uno status particolare.
5. La BCE constata l'esistenza di una palese contraddizione tra l'articolo 6 e l'articolo 3 della proposta di decisione del Consiglio: mentre nell'articolo 6 si precisa che la destinataria della decisione è la Francia, l'articolo 3 impone obblighi alla BCE e alle banche centrali nazionali. Da un punto di vista logico, né la BCE, né le banche centrali nazionali possono essere vincolate da decisioni aventi per destinataria la Francia. Da un punto di vista giuridico, una decisione del Consiglio le cui destinatarie siano la BCE e le banche centrali nazionali e che sia relativa alle funzioni e alle operazioni monetarie del SEBC da svolgersi al di fuori del territorio comunitario è in contrasto con l'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali, prevista nell'articolo 107 del trattato. La BCE ritiene che né la Banca stessa, né le banche centrali nazionali possano essere assoggettate ad obbligo alcuno in virtù di una decisione del Consiglio e suggerisce pertanto di sostituire, all'articolo 3 del progetto di decisione, i termini «svolgono . . . ed effettuano» con «possono svolgere . . . ed effettuare».
6. La BCE rileva con preoccupazione che una decisione del Consiglio viene utilizzata per far sì che quelle parti del diritto comunitario che è, o sarà, necessario applicare alle collettività territoriali di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte allo scopo di garantirvi il funzionamento dell'Unione economica e monetaria ricadano nella sfera di competenza della Francia e della sua legislazione nazionale, relegando la BCE e la Commissione delle Comunità europee ad un mero ruolo consultivo. La BCE ritiene essenziale che l'applicazione specifica delle norme comunitarie rilevanti venga effettuata di comune accordo con la BCE e la Commissione delle Comunità europee.
7. La BCE nota altresì con preoccupazione che la Commissione delle comunità europee propone di adottare la decisione del Consiglio senza avere un'idea chiara di quali saranno lo status ed il ruolo futuri dell'Institut d'Emission des Départements d'Outre-Mer (IEDOM), che la Francia intende riformare per tempo, allo scopo di garantire la compatibilità con le funzioni che il trattato e lo statuto attribuiscono al SEBC. La BCE sottolinea inoltre che tutti i compiti rientranti nella sfera di competenza del SEBC devono essere svolti esclusivamente attraverso la BCE e le banche centrali nazionali.
8. Il caso eccezionale delle due collettività territoriali francesi non deve costituire un precedente per altri casi che possano presentarsi in futuro.
9. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 1998.

Vicepresidente
della BCE

C. NOYER

Membro del Consiglio direttivo
della BCE

T. PADOA-SCHIOPPA

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte

Programma d'azione comunitario riguardante la prevenzione dell'AIDS e di alcune altre malattie trasmissibili (1996-2000)

(1999/C 127/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

La Commissione è incaricata di garantire l'attuazione della decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, relativa al programma d'azione comunitario riguardante la prevenzione dell'AIDS e di alcune altre malattie trasmissibili (GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16). Il programma comprende un periodo di cinque anni e dispone di un bilancio globale di 49,6 milioni di EUR. Le azioni previste dal programma sono descritte in dettaglio nell'allegato alla decisione. La rubrica A, «Sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili», riguarda le seguenti azioni:

Obiettivo

Contribuire a migliorare le conoscenze e la diffusione delle informazioni dei dati riguardanti l'HIV/AIDS e le altre malattie trasmissibili, tenendo conto delle norme internazionali di classificazione delle malattie, nonché a migliorare il coordinamento dei sistemi di sorveglianza di queste malattie e il coordinamento delle risposte a livello comunitario, in particolare nel caso di epidemie.

Azioni

1. Sviluppo, con gli Stati membri, di strumenti che consentano di aumentare il numero e di migliorare la qualità, la comparabilità e la disponibilità dei dati e di sostenere il rafforzamento dei sistemi nazionali o regionali di sorveglianza e il loro collegamento in rete e, per quanto riguarda l'HIV/AIDS e le malattie collegate, un sostegno al Centro europeo per la sorveglianza epidemiologica dell'AIDS.
2. Contributo al miglioramento della qualità e del coordinamento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica degli Stati membri e partecipazione allo sviluppo di reti di sorveglianza, sulla base di metodologie e di condizioni definite in comune per la diffusione delle informazioni, la consultazione preventiva e il coordinamento delle risposte.
3. Creazione di una rete comunitaria di specialisti in epidemiologia nel settore della sanità pubblica, al fine di definire i metodi e gli strumenti comuni di sorveglianza e di

umentare la capacità di individuare risposte coordinate di fronte allo sviluppo delle malattie trasmissibili, in particolare nel caso di epidemie.

4. Contributo, in particolare attraverso il necessario aiuto logistico, alla produzione e alla diffusione di note informative regolari e di un bollettino comunitario sulla sorveglianza delle malattie trasmissibili, riguardante al tempo stesso i dati relativi alla sorveglianza normale e le relazioni riguardanti specifici studi epidemiologici.
5. Incoraggiamento alle azioni volte a migliorare la sensibilizzazione sui problemi e l'inserimento di dati comparabili e affidabili sulle infezioni nosocomiali, in particolare negli studi di routine relativi alle condizioni ospedaliere; promozione della conoscenza e degli scambi di esperienze sul modo in cui i risultati della sorveglianza delle infezioni i cui germi sono resistenti alle normali terapie (antibiotici) sono realizzati, trattati e utilizzati dai vari soggetti interessati.
6. Promozione di iniziative sull'efficacia e la realizzabilità dell'individuazione precoce per alcuni tipi di malattie trasmissibili (tubercolosi, epatiti, ecc.), in particolare nelle donne incinte. Coordinamento della ricerca relativa alla riduzione al minimo della trasmissione di malattie dalle madri ai figli.

Tali azioni costituiscono il quadro di riferimento della selezione dei progetti.

Il 24 settembre 1998, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la decisione n. 2119/98/CE che crea una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili. Tale decisione definisce una struttura per la sorveglianza di tutte le malattie trasmissibili a livello europeo.

Le disposizioni della decisione n. 2119/98/CE costituiscono il quadro di riferimento per la selezione dei progetti relativi alle azioni 1, 2, e 5. Saranno presi in considerazione per la concessione di un sostegno finanziario solo i progetti che contribuiranno al perseguimento degli obiettivi individuati in questa decisione.

2. OGGETTO DELL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Il presente invito a presentare proposte è destinato a consentire ai servizi della Commissione di raccogliere proposte di azioni derivanti da organismi attivi nel settore considerato. I tipi di organismi suscettibili di presentare proposte sono definiti al punto 3. I tipi di progetti ricevibili sono definiti al punto 4. Gli organismi interessati sono invitati a presentare ai servizi della Commissione una domanda di sovvenzione secondo la procedura indicata al punto 6, tenendo conto dei criteri di selezione e di finanziamento dei progetti indicati al punto 5.

Le proposte selezionate potranno beneficiare di un contributo finanziario comunitario.

3. ORGANISMI SUSCETTIBILI DI BENEFICIARE DI UN FINANZIAMENTO

A. Progetti relativi alle azioni 1, 2 e 5 descritte al punto 1

Potranno ottenere un finanziamento le sole proposte provenienti da organismi in grado di contribuire al perseguimento degli obiettivi individuati nella decisione n. 2119/98/CE. In particolare, questi organismi dovranno avere la capacità e l'autorizzazione ufficiale di fornire, trattare e analizzare i dati trasmessi nel quadro della decisione n. 2119/98/CE. Saranno utilizzati per valutare la ricevibilità di ciascun progetto i seguenti criteri specifici:

- tutti gli organismi/strutture partecipanti devono essere in possesso della capacità specifica, tecnica e giuridica per svolgere il loro ruolo rispettivo nell'ambito del progetto;
- ogni organismo partecipante di uno Stato membro dovrà presentare una dichiarazione scritta del governo di questo Stato membro che l'autorizzi a intervenire come partner nazionale ai fini specifici del progetto in questione.

B. Progetti relativi alle azioni 3, 4, e 6 descritte al punto 1

Sono ammissibili tutti gli organismi che rispondono alle condizioni generali poste dalla decisione n. 647/96/CE.

4. PROGETTI SUSCETTIBILI DI OTTENERE UN FINANZIAMENTO

A. Progetti relativi alle azioni 1, 2, e 5 descritte al punto 1

Dovranno essere create reti che pongono in comunicazione permanente tra di loro la Commissione e le strutture e/o autorità che, a livello di ciascuno Stato membro e sotto la sua responsabilità, hanno la competenza e l'incarico, a livello nazionale, di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili, instaurando inoltre procedure per la

diffusione a livello comunitario dei dati relativi alla sorveglianza. Ciascun progetto dovrà creare una rete destinata alla sorveglianza di una o più delle malattie indicate nell'allegato alla decisione n. 2119/98/CE.

B. Progetti relativi alle azioni 3, 4, e 6 descritte al punto 1

Sono ammissibili tutti i progetti che rispondono alle condizioni generali poste dalla decisione n. 647/96/CE.

5. CRITERI DI SELEZIONE E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

La selezione dei progetti da finanziare nel quadro di questo programma si baserà sui seguenti criteri:

- 1) Il progetto dovrà vertere su una o più delle azioni indicate al punto 1.
- 2) Gli organismi partecipanti dovranno essere conformi ai criteri stabiliti al punto 3.
- 3) Per quanto riguarda le azioni 1, 2, 4 e 5, i progetti devono comprendere partecipanti dei 15 Stati membri. Per quanto riguarda le azioni 3 e 6, sarà data in generale priorità ai progetti di grande ampiezza.
- 4) Per quanto riguarda le azioni 1, 2 e 5, i partecipanti ai progetti devono utilizzare il sistema IDA-EUPHIN-HSSCD per la trasmissione interna dei dati.
- 5) Si terrà conto delle attività svolte da altri servizi della Commissione e da organizzazioni nazionali o internazionali al fine di evitare inutili ripetizioni o sovrapposizioni.

6. PROCEDURA, TERMINE E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte dovranno essere conformi alle condizioni sotto indicate, in mancanza delle quali non saranno prese in considerazione:

- le proposte dovranno essere presentate utilizzando il formulario disponibile presso l'indirizzo sotto indicato;
- dovranno essere presentate in tre esemplari, non oltre il 15 giugno 1999 (farà fede il timbro postale) per i progetti destinati ad iniziare nell'anno 2000, al seguente indirizzo:

Commissione europea
 Programma «AIDS e altre malattie trasmissibili» —
 DG V/F/4
 Edificio Euroforum
 10, rue Robert Stumper
 L-2257 Luxembourg
 Fax (352) 43 01-332 48

Disposizioni finanziarie

Riassumiamo qui di seguito, per informazione, le principali disposizioni finanziarie applicabili ai progetti:

- 1) Dopo un'adeguata consultazione e la selezione dei progetti, la Commissione determina l'importo del contributo finanziario da concedere sulla base del bilancio annuo disponibile.
- 2) Il finanziamento dei progetti si basa sul principio della ripartizione dei costi. Se l'importo concesso dalla Commissione è inferiore alla sovvenzione richiesta dal candidato, spetta a quest'ultimo individuare strumenti supplementari o ridurre il costo totale del progetto senza limitarne gli obiettivi né il contenuto.
- 3) La Commissione concede una percentuale del costo totale stimato del progetto. Se la spesa reale è inferiore al costo totale stimato, il contributo della Commissione sarà ridotto in proporzione. Se la spesa è superiore al costo totale stimato, la Commissione verserà al massimo la somma equivalente alla percentuale concessa sulla base del bilancio iniziale allegato al contratto.

7. INFORMAZIONI PRATICHE

Un fascicolo informativo comprendente tutti i documenti necessari alla presentazione di una domanda di sovvenzione è disponibile, su richiesta scritta (lettera o fax) all'indirizzo indicato al punto 6.

Il fascicolo informativo comprende:

- la decisione n. 647/96/CE pubblicata nella GU L 95 del 16.4.1996, pagina 16;
- la decisione n. 2119/98/CE pubblicata nella GU L 268 del 3.10.1998, pagina 1;
- le modalità, i criteri e le procedure di selezione e di finanziamento dei progetti;
- il formulario di domanda di sovvenzione, accompagnato da una scheda di sintesi,

nonché altri elementi d'informazione.
